


Località : Via A. De Gasperi - 116 -

scala 1:2.000



VALDAGNO – FOGLIO 2



PEEP BELFIORE DIRITTO DI PROPRIETÀ

OGGETTO	6 CASE A PATIO IN VIA A. DE GASPERI
DITTA	COOPERATIVA EDILIZIA LA POPOLARE DI VALDAGNO

CONVENZIONE

DATA	02/05/1980 INTEGRATA IN DATA 26/08/1982
REP.	68912 - 77998 (INTEGRAZIONE)
UFF. ROGANTE	NOTAIO LUPI EUGENIO - VALDAGNO

VINCOLI

DURATA	ILLIMITATA (RIDOTTA A 30 ANNI DA REGOLAMENTO)
SCADENZA	01/05/2010

Rep. 68912

OGGETTO: Tarrani interessati al programma costruttivo

presso vo della Cooperativa Edilizia a proprietà

individuale "LA POPOLARE DI VALDAGNO S.p.A.

nel P.R.P. di Località Belfiore." -

14/12/80
60.300

CONVENZIONE DI CESSIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ

Addì due del mese di maggio dell'anno

1980, tra il Sindaco del Comune di Valdagno

Comitato di

Bressan dr. Gaetano, il quale dichiara di agire per

conto, in nome e nell'interesse dell'Amministrazio-

ne che rappresenta la Cooperativa Edilizia a pro-

prietà individuale "La Popolare di Valdagno S.p.A."

con sede in Valdagno, in nome, per conto e nell'in-

teresse della quale dichiara di agire il Presidente

Urbani dr. Gamillo

PREMESSO che: è stato approvato il 20 gennaio

1967, Comune di Valdagno è fornito di un piano di zo-

na formato ai sensi della Legge 18.4.1962, n. 167;

adottato con deliberazione consiliare n. 12/Reg.

del 31.3.1967, approvate con Decreto del Ministro

dei Lavori Pubblici n. 141/27 del 19.1.1970, nonché

del relativo programma di utilizzazione, adottato in

con deliberazione consiliare n. 137/Reg. del 28 di-

cembre 1971, ricevuta dalla Regione Veneto - Sezione

di Controllo di Vicenza il 9.10.1972 al n. 38265;

La stessa deliberazione prevede, altra volta, la cessione in proprietà del 30% delle aree compresa nel PEEP; in conformità con i criteri informati generali determinati con successiva deliberazione consiliare n. 2/Reg. del 21.1.1974, restituuta per ricevuta il 26 dello stesso mese al n. 3598;

- Tali criteri sono compresi negli schemi di convenzione recepiti con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74/Reg. del 6.6.1977, ricevuta dal CO.RE.CO. al n. 19021 in data 13.6.1977, esecutiva, da cui risultano altresì i prezzi di cessione e di concessione delle aree nel PEEP Belfiore; similmente ai sensi dell'art. 35 della citata Legge 865/1974, il Comune cede in proprietà alle cooperative edili, nei limiti di una quota non inferiore al 20% e non superiore al 40% in termini volumetrici, le aree comprese nei piani direzionali, sempre che i soci delle cooperative stessa abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di assegnazione di alloggi economici e popolari;

- Con domanda diretta al Sindaco, la Cooperativa Badizia "La Popolare di Valdagno S.r.l.", composta da n. 9 soci, costituita allo scopo e giusta statuto, ha chiesto la cessione del diritto di proprietà di aree incluse nel PEEP Belfiore;

- Con deliberazione della Giunta Municipale n. 622
del 12.8.1976, munita del riscontro di legittimità
n. 26390 del 18.8.1976, esecutiva, ratificata dal
consiglio Comunale con atto n. 109 del 26.11.1976,
ricevuta al n. 38028 dal CO.RE.CO. in data 6.12.1976,
esecutiva, è stata localizzata il programma costruttivo
della Cooperativa interessata su aree nel fratti
tempo acquisite dal Comune e, pertanto, ora disponibili;
- La Cooperativa "La Popolare di Valdagno" dichiara
di essere nella condizione di dare inizio ai sue pro-
gramma con parziale variante della tipologia del Pia-
zzeria di attuazione, per cui si invoca la norma dello
art. 34 della Legge sulla casa n. 865/1971;

SI CONVIENE E SI STIPULA

QUANTO SEGUE

- Art. 1) Il Comune di Valdagno cede alle condizioni,
ferminate modalità concordati con il presente atto,
il diritto di proprietà sui terreni come di seguito consigli alla Cooperativa Edilizia "La Popolare
di Valdagno", cooperativa a proprietà individuale,
con sede in Valdagno, che si obbliga di accattare:
- Comune di Valdagno, Sez. A, Fgi. 2°, mappali nn.:
230 - 1315 - 1732⁽¹⁾ - 1723 - 1726 - 1734 per complessivi
mq. 3130⁽²⁾ la descrizione dei predetti terreni riuscita.

dal tipo e dalla dimostrazione di frazionamento alle

gato al presente atto che ne forma parte sostanziale

e integrante a che si allega sub c).

Art. 2). La Cooperativa Edilizia "La Popolare di Val-

dago" avrà il diritto e l'obbligo di realizzare per

proprii soci il programma costruttivo di seguito

indicato: 23.000 mq. di superficie di terreno

- costruzione di n. 6 alloggi a schiera;

- tipologia: case monofamiliari a patio;

- volume totale: 5130 mq.;

- superficie relativa di mq. 3080;

X Quella parte di area che rimarrà scoperta dovrà essere
resistemata e mantenuta in stato decoroso, a cura e
spese della cooperativa e soggetta non soltanto ad

uso e servizio degli edifici, ma altresì a servitù
di pubblico passaggio;

Art. 3) La sostituzione dei soci, che attualmente

compongono la Cooperativa cessionaria, è ammessa sol
tanto fino al momento della ultimazione dei lavori
di costruzione degli edifici;

Art. 4) Il corrispettivo della cessione è determina-
to in L. 1.408.= al mq.⁽⁴⁾ e così per complessive

611.436,640

L. 4.407.040.= (quattromilioni quattrocentosettantasei-

quaranta);

Art. 5) La Cooperativa Edilizia "La Popolare di Val-

daggio corrisponderà agli oneri di urbanizzazione sia

come determinati con deliberazione di Consiglio Comu-

nale n. 166/Reg. del 28.12.1977.

(5)

La somma complessiva di L. 4.407.040,00 è stata cor-

risposta al momento dell'immessione in possesso del-

l'area. Il Comune rinuncia all'ipoteca legale.

Art. 6) La concessione ad edificare relativa all'area

sopra indicata è già stata richiesta ed i lavori ini-

ziati, i lavori dovranno essere portati a termine en-

tro 3 anni dall'inizio degli stessi. Il Sindaco po-

trrà, in base a motivata richiesta del cessionario,

accordargli programe ai termini suddetti. Il programma

complessivo può essere realizzato in fasi successive

e pertanto, i termini suddetti riguardano i singoli

interventi costruttivi;

Art. 7) La decadenza o la revoca della cessione compor-

te la restituzione alla Cooperativa cessionaria del

corrispettivo, dedotte le spese, pagate per la cessione

o esercizio di proprietà. Per gli oneri di urbaniz-

zazione si osserveranno le disposizioni previste dalla

deliberazione del Consiglio Comunale n. 166/Reg. del

28.12.1977. Per le eventuali costruzioni realizzate

o in corso di realizzazione sul terreno stesso, sarà

restituita la minor spesa somma tra l'importo della

spesa sostenuta ed il valore delle opere realizzate.

Dagli importi da restituire alla Cooperativa cesseranno deducibili tutti gli oneri e le spese che dovessero derivare al Comune ad che in applicazione dell'art. 37 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865; si

Art. 8) Il controllo sulla costruzione degli edifici ed in genere sulla regolare attuazione del programma sarà effettuato dall'Ufficio Tecnico Comunale. La Cooperativa cessionaria, fin da questo momento, riceverà che è vietata sull'area assegnata l'installazione di ogni qualiasi accessorio anche di carattere di pacifica provvisorietà, quali sette, baracche, simili che l'inosservanza oltra ad essere punibile con l'ammonita dà diritto al Comune di provvedere direttamente all'abbattimento ed asportazione in caso di rifiuto;

→ Parte 9) L'alloggio costruito su area caduta in proprietà non può essere alienato a nessun titolo, né su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento per un periodo di tempo di 10 anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità. Decorso tale periodo di tempo, l'alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento può avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari,

PAGINA TRATA DALLA CONVENZIONE DEL
09/11/1981 REP. N. 75190 NOTARIO E. LUPI DI
VADAGNO SOLCHI' MANCANTE - 28/10/2008

~~perennante i pezzi~~, al prezzo fissato dall'ufficio tecnico Erariale, tenendo conto dello stato di:

degradazione e/o costituzionalità del valore della somma su cui queste insistono, determinato ai sensi del precedente art. 35 della Legge 865/1971 e precisando dalla loro localizzazione, nonché del costo delle opere di urbanizzazione poste a carico dei proprietari.

Dopo 20 anni dal rilascio della licenza di abitabilità, il proprietario dell'alloggio può trasferirne la proprietà a chiunque o costituire su di essa diritto reale di godimento, con l'obbligo di pagamento a favore del Comune, della somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione ed il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto, rivalutato sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi all'ingrosso calcolato dall'Istituto Centrale di Statistica. detta diferenza è valutata dall'Ufficio Tecnico Erariale ed è riscossa all'atto della registrazione del contratto.

dal competente ufficio del Registro, che provvede a versarla al Comune. La somma è destinata all'acquisto di aree per la costruzione di case economiche e popolari. L'alloggio costruito su area ceduta in proprietà può essere dato in locazione, sino a che non sia stata

pagata a sifavore del Comune la' somma di cui al precedente comma, esclusivamente a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari.

Gli atti compiuti in violazione delle disposizioni contenute nei commi. 15, 16, 17, 18 dell'art. 35 della

Legge 865/1971 sono nulli. Detta nullità può essere fatta valere dal Comune o da chiunque altro, vi abbia interesse e può essers rilevata dall'ufficio dal Giudice.

La trasmisibilità agli eredi è sempre ammessa.

In caso di trasferimento degli alloggi nonchè di scambio

gliementi della Cooperativa, gli acquirenti ad loro avénti causa a qualunque titolo, siccome gli assegna-

tari, subentreranno nella posizione giuridica della

Cooperativa stessa relativamente ai tutti i diritti, obblighi e doveri derivanti dalla convenzione che per

frizzionerà il presente preliminare.

Art. 10) Il prezzo di cessione degli alloggi non potrà superare le limiti di cui al decreto ministeriale

27.3.1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103

del 18.4.1975 e successive modificazioni ed integrazioni. Detto importo potrà essers rivalutato sulla

base delle variazioni dell'indice dei prezzi all'ingrosso calcolati dall'ISTAT.

Nel caso di locazione il canone non potrà superare

il 5% annuo del valore dell'alloggio come sopra indicato alle revisioni, salvo vincolanti norme di legge.

Potranno avversi soltanto per variazioni dell'indice sopra richiamato superiore al 10%.

Gli obblighi ed i vincoli derivanti dalla presente

convenzione sono posti a carico, oltre che della Cooperativa "La Popolare di Valdagno", anche dei suoi

cessori ad avventi causa della Cooperativa stessa.

I patti che stabiliscono prezzi e canoni di locazione superiori a quelli indicati sono nulli per la quota eccedente gli stessi limiti. L'annullabilità potrà essere fatta valere dal Comune o da chiunque ne abbia interesse;

Art. 11) Tutte le spese inserenti e conseguenti alla

presente convenzione sono poste a carico della Cooperativa "La Popolare di Valdagno". Si invocano i benefici fiscali stabiliti dall'art. 74 della Legge 22

ottobre 1971, n. 865, dall'art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ed ogni altra agevolazione fiscale.

Art. 12) La Cooperativa "La Popolare di Valdagno" potrà assegnare gli alloggi costruiti in base alla presentazione convenzione soltanto ai soci aventi i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di assegnazione di alloggi economici e popolari. Il Comune ha facoltà di chiedere alla Cooperativa e ai soci

assegnatari la documentazione dei requisiti stessi.

In caso di inosservanza la Cooperativa è obbligata

a revocare l'assegnazione degli alloggi ai non avan-

ti diritto. In caso di inadempienza della Cooperativa

provvede il Comune a spese della Cooperativa stessa.

Art. 13) Per quanto non espresamente richiamato e

disigliorato dalla presente convenzione, saranno ap-

plicate le disposizioni vigenti in materia.

(a) a pag. 3 rigo 24 si cancelli "1732".

(2) a pag. 3 rigo 25 si cancelli "3130" per dire "30.80"

(3) a pag. 4 righe 2 e 3 si cancellino le parole: in-
terlineate da "presente" "I sube c" per dire "precedente"

atto notaio Lupi di Valdagno in data: oggi

(4) a pag. 4 righe 23 e 24 si cancelli il numero e paro-
tingerlineati, per dire "4.336.640 (quattro milioni trecen-

trentaseimila seicento quaranta)

(5) a pag. 5 rigo 4 si cancelli "4.407.040" per dire "

4.336.640"

Sono cinque postille approvate,

Valdagno 2/5/1980

*Alfonso Benelli
fotografo*

Rep. N. 68912 -

, AUTENTICAZIONE DI FIRME

Certifico io sottoscritto Dr. Eugenio Lupi Notaio in

oggetto: Terreni interessati al programma costruttivo

della Cooperativa Edilizia a proprietà individuale

per I.N.V.M.

"LA POPOLARE DI VALDAGNO" S.p.A.

B. Romano

Sq. n. 1 P.E.E.P. di località Belfiore, n. 105 s/n e/o

-025 n. 105 s/n e/o

INTEGRAZIONE DELLE CONVENZIONI DI Cessione del diritto

TO: DE PROPRIETÀ ~~DEI SITI PRECEDENTI~~ **Lavoro** ~~di~~ **costruzio-**

L'anno mi hanno ceduto ottantadue 1982 addì 26 ventisei

del mese di Agosto; ~~presso~~ **tra il sindaco del Comune**

di Valdagno Bressani dr. Gaetano, il quale dichiarò di

agire per conto, in nome e nella **interesse della Amminis-**

trazione **che rappresenta,** e la Cooperativa Edilizia

a proprietà individuale "La Popolare di Valdagno" S.p.A.

"L." con sede in Valdagno in nome, per conto e nell'in-

teresse della quale dichiarò di agire il Presidente

Urbani dr. Camillo, fatto l'importo di lire 150.000

PREMESSO che: ~~sono stati stipulati~~ **è stato** **concessivo**

con i testi atti rogiti dr. Eugenio Lupi, notaio in Valdagno

anno 1981 sono state stipulate le convenzioni di ces-

sione del diritto di proprietà dei terreni interessati

finali programma costruttivo della Cooperativa Edili-

zia a proprietà individuale "La Popolare di Valdagno"

S.R.I. ha sede in Valdagno, i 20 ottobre 1981

Riscontrato che nel dispositivo edile convenzione si-

Registrato a Valdagno
11 1/9/82
al N. 1268 vol. 138
con L. ... 300
di cui L. ...
per tassa ipot. ...

rate sono state erroneamente messe le cause di decadenza delle stesse; peraltro espressamente previste

nella convenzione preliminare facente parte integrante della deliberazione di Consiglio Comunale n. 92

del 17 giugno 1978 allegata alle convenzioni in argomento;

Ritenuto doversi provvedere alla loro integrazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA:

L'art. 6) della convenzione stipulata tra il Comune

di Valdagno e la Cooperativa Edilizia a proprietà in-

dividuale "La Popolare di Valdagno S.r.l." con sede

in Valdagno di cui all'atto a rogito Notario dr. Euge-

nio Lupi di Valdagno n. 68912/rep. del 2.5.1980 e lo

art. 4) della convenzione stipulata tra le stesse par-

ti di cui all'atto a rogito Notario dr. Eugenio Lupi

di Valdagno n. 75190/rep. del 9.11.1981 sono sostituiti

per entrambe le convenzioni, dalla seguente articolo:

"La concessione ad edificare relativa all'area so-


pra indicata dovrà essere richiesta entro 120 giorni dall'effettiva immisione in possesso. I lavori dovranno essere iniziati entro 120 giorni dal rilascio del

la concessione edilizia esportata al termine entro 3 anni dall'inizio dei lavori. Il sindaco potrà, in ba-

sé è motivata richiesta dell'cessionario, accordare in-

Proroghe ai termini suddetti. L'inosservanza del termine per la presentazione della domanda di concessione edilizia; di quello per l'inizio dei lavori o del termine per la loro ultimazione, come pure il mancato pagamento del corrispettivo di cessione del diritto di proprietà o degli oneri di urbanizzazione al riscio della concessione edilizia, comportano la decadenza dal diritto di proprietà. Il programma complessivo può essere realizzato in fasi successive e, pertanto, i termini suddetti riguardano i singoli interventi costruttivi".

Vediamo la 96/182


Eugenio Lupi Notaio

Rep. N. 77998-

AUTENTICA DI FIRME

Certifico io sottoscritto DOTTOR EUGENIO LUPI Notaio

in Valdagno ed iscritto al Collegio Notarile dei Di-

stretti Notarili Riuniti di Vicenza e Bassano del

Grappa, senza assistenza di testi avendovi i compa-

renti tra loro d'accordo e col mio consenso rinunzia-

to, che le firme apposte al presente atto sono state

apposte in vista e presenza mia dai signori;

BRESSAN DR. GAETANO nato a Valdagno il 19 Giugno 1940

residente a Valdagno, nella sua veste di SINDACO del

COMUNE DI VALDAGNO, all'uopo autorizzato con delibera

del Consiglio Comunale del 17 Giugno 1978 N. 10260

prot. re N. 92 Reg. ed allegata sotto la lettera "A"

al mio precedente atto in data 2 Maggio 1980 N. 68912

dis-registrato a Valdagno il 14 Maggio 1980 al N.

6051 Veda 133 atti privati e trascritti a Vicenza il 5

22 Maggio 1980 alle N. 6440 R. G. e N. 5210 R. P. ovia

URBANI DR. CAMILLO nato a Valdagno il 23 Settembre

1945, residente a Valdagno, nella sua veste di PRESI-

DENTE in carica del Consiglio di Amministrazione del-

la Società Cooperativa Edilizia a proprietà individua-

le "MA POPOLORE DI VALDAGNO S.r.l." con sede in Val-

dagno, all'uopo autorizzato con verbale del Consiglio

di Amministrazione del 25 Agosto 1982 che in estratto

conforme di me Notaio del 26 Agosto 1982 N. 77997 di

rep., allego al presente atto sotto la lettera "A";

della cui identità personale, veste, poteri io Notaio

sono certo, cittadini italiani.

Valdagno, li ventisei agosto milleottantatredue

(26/8/1982).

